

Gli Statuti di Campodенno, Bassa Valle di Non

di Marco Zeni

C'è uno studio in corso sulla storia di un'area della Bassa Valle di Non lungo la destra orografica del torrente Noce, ed è di questo che mi occuperò con riferimento agli Statuti di Regola della Pieve di Denno e delle "ville" di Dercolo, Lover, Segonzone, Quetta, Termon e Campodенno. Campodенno nell'analisi storica rientra come la quinta delle *ville*, già curazie della Pieve di Denno, mentre ora è Comune capoluogo delle *ville* su accennate. Campodенno tra l'altro, per un destino misterioso, ha smarrito il proprio o i propri Statuti di Regola, che pur c'erano. Sono numerose infatti le deliberazioni assunte nel corso dei secoli che si rifanno ai vecchi regolamenti.

Nel 1852, mezzo secolo dopo la soppressione dell'ordinamento regolano da parte della legislazione asburgica e l'istituzione dei Comuni, questa realtà annoverava poco meno di 2.500 abitanti. Il centro maggiore era – ed è tuttora – Denno con 1.200 abitanti e 142 case. Le altre *ville* non andavano oltre la cinquantina di case: nuclei abitati quindi di dimensioni ridotte, un tempo – come anche oggi – legate ad un'economia prevalentemente agricola, ma con un'antichissima tradizione nel campo degli scambi commerciali e fieristici, trovandosi su una delle vie più note per i rapporti fra Nord e Sud, sulla cosiddetta via romana che dal Lago di Garda, attraverso il Banale, l'altopiano della Paganella e la Valle dello Sporeggio portava in Valle di Non per proseguire verso il Nord.

Questa la natura dei prodotti della terra coltivati: fagioli, panico, saggina, grano saraceno, segale, orzo, rape, patate, gelso e soprattutto viti. L'area a prato era assai ristretta in rapporto alla superficie coltivata. L'allevamento comprendeva mucche e buoi, ovini e caprini, qualche cavallo.

L'economia era rivolta alla pura sussistenza. Pur trovandosi in una posizione ideale dal punto di vista climatico, la zona era esposta a prolungati periodi di siccità. Scarse le sorgenti di superficie. I torrenti che scendono dal Brenta, il Lovernatico e la Tresenga, s'incassano in profonde gole fino al Noce. Saranno utilizzati a fini idrici solo dopo il 1850 con i due storici acquedotti della Valle di Tovel e di Denno e Campodенno, storici in quanto figurano tra i primi in assoluto ad essere costruiti con la doppia finalità di soddisfare i bisogni idrici della gente e quelli irrigui. L'impatto sarà rivoluzionario, con effetti a lungo termine che hanno portato la Valle di Non in quella posizione di primo ordine nel campo della frutticoltura che tutti ben conosciamo.

L'esposizione alle pubbliche calamità (siccità, epidemie, gelate, grandinate) ha tenuto vivi fra la gente i riti propiziatori come le rogazioni nel periodo primaverile, all'apertura della nuova stagione, atti penitenziali che duravano più giorni. Fino alla fine del secolo XVIII la gente processionalmente percorreva le strade di campagna lambendo i territori di tutte le curazie della Pieve, assentandosi da casa anche 3-4 giorni. Comunissimo era l'istituto del lascito per l'acquisto di beni in natura, pane e vino, a favore dei partecipanti, vettovaglie che venivano distribuite in alcuni punti lungo il tragitto. La tradizione cristiana si era innestata sulla matrice consolidata delle precedenti culture retica, celtica, romana delle popolazioni autoctone. È l'archeologia ad avere significativamente rimosso la coltre dell'oblio su questi aspetti attraverso l'analisi di preziosi reperti, che hanno messo in luce il culto a divinità come Apollo a Campodенno, Ercole a Dercolo, Mercurio a Denno, Mitra un po' dappertutto, numi tutelari delle messi, dei commerci, degli armenti, delle acque. Ne dobbiamo dimenticare che proprio in Valle di Non (la tradizione vuole in Sanzeno, ma c'è chi oggi mette in discussione il luogo) si scatenò una repressione cruenta fra le popolazioni indigene e gli esponenti della nuova religione cristiana. Accadde il 28 maggio del 397 dopo Cristo, quando proprio durante i riti saturnali furono uccisi tre monaci che provenivano da una regione orientale, la Cappadocia: Sisinio, Martirio ed Alessandro. Fra le cause un misto di fanatismo, di intolleranza, forse anche di razzismo: un contrasto durissimo fra vecchio sistema culturale-religioso e nuovo messaggio, fra antichi e nuovi riti sacrificali.

Nel periodo medioevale la zona viene a trovarsi sotto l'influenza di numerose famiglie nobiliari. Nel raggio di pochi chilometri sorgono numerosi castelli (l'indice è fra i più alti in assoluto): castel Belfort, Spor, Belasio, Corona, Nanno, Valer, Mechel, Cles ed ancora Castel Enno, Tuenno, di Sant'Ippolito, il romitorio di S. Gottardo, l'antico castello Visione alla Rocchetta, i castelli

Mezzolombardo e Mezzotedesco, Spaur, dei conti Firmian, castel Thun, tutti l'uno a pochi chilometri dall'altro. Oggi è possibile solo immaginare il tipo di pressione, con imposte di tutti i tipi, esercitata in epoca medioevale dai vari signorotti sulla popolazione, la quale contrappone al potere della nobiltà, fatto spesso di sopraffazioni e violenze, un proprio sistema di autogoverno della comunità e di vita associativa anche nei nuclei più piccoli.

Neppure i secoli più bui della storia, quelli del dominio barbarico grosso modo tra il 500 e il 1000 riuscirono ad infrangere le antichissime consuetudini che consentivano alle comunità alpine di gestire in forma autonoma le proprie risorse interne, codificate nelle cosiddette Carte o Regolamenti di Regola.

La Carta di Regola, proposta, discussa ed approvata nell'assemblea generale ("*in generali regula*") dei capifamiglia, invitati uno ad uno, veniva successivamente spedita all'autorità sovrana del principe vescovo per la conferma. Doveva essere rinnovata al momento della nomina di un nuovo vescovo, oppure in caso di modifiche sostanziali dell'articolato. Molti Comuni hanno conservato così più d'una Carta di Regola. Altri hanno perso ogni traccia degli importanti documenti ordinamentali e di polizia interna.

La più antica notizia relativa agli Statuti anauniesi viene fatta risalire al 1298, e precisamente ad un documento del 20 maggio contenente cinque capitoli del *Libro degli Statuti degli uomini delle valli di Non e di Sole*.

I principi generali che sorreggevano l'impianto normativo riguardavano il riconoscimento della personalità giuridica dell'individuo, la libertà religiosa ed il diritto di proprietà.

Le assemblee stabilivano i criteri per la difesa della proprietà comune, la manutenzione delle vie di comunicazione, la distribuzione delle acque potabili ed irrigue, lo smercio dei prodotti, la coltivazione dei campi, il pascolo ecc.

Fin dai tempi antichissimi le Comunità di Regola erano vissute e cresciute sulla consuetudine dell'uso comune dei boschi e dei pascoli quale fonte privilegiata e pressoché esclusiva di sussistenza.

In un lavoro, curato dal prof. Fabio Giacomoni, si è provveduto alla raccolta di circa 230 documenti riguardanti la regolazione e l'ordinamento delle comunità rurali trentine, provvedendo alla trascrizione e pubblicazione di 140 di essi, raccolti in tre volumi. "Regole e statuti – scrive Giacomoni nell'introduzione – consacrano e codificano consuetudini radicate nei secoli, spesso tramandate oralmente ed intimamente vissute dalla gente, nelle quali si rivela l'esperienza accumulata nel corso dei secoli ed emerge la saggezza della gente di montagna; ordinamenti e regolamentazioni di carattere essenzialmente agronomico ed economico che hanno condizionato con i loro tempi, con la loro logica interna, lo svolgimento della vita sociale delle comunità rurali e hanno contribuito a dare un'impronta precisa all'ambiente ed all'identità della comunità trentina".

All'interno della regola le cariche erano elettive, gratuite e controllate, a scadenza annuale.

La popolazione delle comunità rurali viveva per lo più in casa propria, titolare di piccoli appezzamenti. Erano quasi del tutto assenti latifondo e mezzadria.

Anche in epoca feudale il grosso della popolazione ha sempre fatto riferimento alla Regola, pur disponendo il feudatario di "servi" cedibili ad altri sia per linea ereditaria che attraverso la vendita dei fondi in cui operavano, secondo l'antica prassi romana.

Alcune date del calendario liturgico segnano le scadenze degli adempimenti di Regola. Il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro ad Antiochia, era il giorno dell'investitura del "regolano". È il giorno più solenne dal punto di vista civile, che prevedeva la convocazione dell'adunanza dei vicini, l'elezione del regolano, del saltaro e del giurato, il doppio giuramento dei neoeletti e dei vicini nei confronti della Regola.

La società civile mutua da quella religiosa, cristiana, l'altissimo significato giuridico e simbolico della "cattedra", e cioè del "seggio" del sommo pontefice e dei vescovi. È il simbolo dell'autorità del papa e del vescovo, indica una posizione preminente del papa nel collegio apostolico.

L'insediamento ufficiale della più alta carica della "*villa*" lo si fa cadere nel giorno in cui la stessa comunità celebra il riconoscimento gerarchico dell'istituzione ecclesiale.

Il "regolano" va ad assumere un ruolo che, in dimensioni ben diverse da quelle dei vescovi, ha però lo stesso significato "politico e morale". Il suo potere sarà assai esteso, ma a tempo, "a ruoda". Durerà solo un anno. I bilanci si tirano entro febbraio, con il pagamento degli eventuali sospesi entro il 2 febbraio, ricorrenza di S. Maria della Ceriola. Le due feste mariane di marzo e settembre delimitano l'arco dell'anno in cui preminente risulta l'attività agricola. Entro i due termini è vietata la dispersione di stallatico nei campi.

Sant'Andrea (22 maggio) o San Cristoforo (25 luglio) sono le date assunte come termine ultimo per la nomina dei saltari, con compiti di guardie campestri. Sono una o più persone, scelte "dietro ruoda", alle quali viene corrisposto un salario, tenute a vigilare sul raccolto: frumento, frutta, uva. Il saltaro addetto al controllo delle colture, in particolare dell'uva, può essere a sua volta controllato: *"Li saltari che guardano le vigne, quando si fanno portare nelle loro saltarie la spesa cibaria dalli suoi di casa nelle ceste o sia cie, nell'andar a casa siino tenuti fare portare dette ceste o sii cie discoperte, acciò non diino suspicione che fosseron pien d'uva"*. In caso di inadempienza è prevista una multa.

La festa di San Michele (29 settembre) è indicata come la data che segna la fine dei raccolti, una specie di liberatoria per altre iniziative. Da quel giorno gli animali possono essere lasciati vagare liberamente all'aperto. In tutti gli altri mesi dell'anno è resa obbligatoria invece la custodia ed è presente il divieto *"di condurre alcune bestie nelle campagne a pascolare, o sii nelli beni d'altri, ne di giorno ne di notte"*.

Nelle consuetudini comunitarie tutti i contadini conferivano il latte delle due mungiture giornaliere ad un solo associato, a turno, che ne disponeva a sua discrezione: *"a prestanza di latte"*, recitano testualmente i regolamenti. In ogni famiglia c'era qualcuno in grado di confezionare formaggio, burro e sottoprodotti. Ricavava ciò che meglio riusciva, per poi consumarlo, venderlo o scambiarlo a piacimento.

Anche la maggior parte dei pascoli, come già i boschi, erano di uso collettivo, con l'obbligo per i vicini di prestare giornate a beneficio dell'intera collettività. Di tali tradizioni sono ancora vivi alcuni elementi, come il diritto di legnatico.

"Secondo la ruoda e conforme all'antiqua osservanza", a rotazione cioè e nel rispetto delle consuetudini, è il sistema seguito nell'assegnazione dei vari incarichi: raccolta del latte, vigilanza, tosatura delle pecore, custodia del toro ecc.

Per ogni capo di animale posseduto doveva essere pagata una tassa, eccetto che per i soggetti con meno di un anno.

Gli animali da tiro potevano essere liberati dai finimenti durante le pause fra un trasporto e l'altro e mentre il contadino si ristora, nel corso delle operazioni di carico di fieno o legnatico.

Era la difficoltà di reperire il foraggio in grosse quantità a costringere i proprietari di bestiame a liberare gli animali sui pascoli dalla primavera fino al tardo autunno. E per evitare possibili danneggiamenti alle colture con l'invasione dei campi da parte di mucche, cavalli, asini, pecore e capre e persino maiali, si ripiega sul servizio di custodia degli armenti affidato ai pastori. Questi erano tenuti, *"quando gridano fuori le vacche"*, a far convergere gli animali *"al piazzo solito, acciò li convicini con più facilità possino intendere la voce del pastore"*. Alla voce del pastore viene solitamente sostituito il suono del corno.

Durante tutto il periodo dell'alpeggio era proibito sfalciare l'erba in prossimità delle malghe. A sorte venivano incaricate le persone che dovevano collaborare con il pastore a *"parare su il bestiame sino alla malga e, quando dismantano, ad aiutarli a parare giù"*. Si tratta di incisi che evidenziano il grande scrupolo dei regolani nel precisare compiti solo apparentemente secondari.

Era previsto un rimborso forfettario per gli animali deceduti in montagna, ma solo se in custodia presso la malga e preventivamente sottoposti a stima (*"misura"*). Una procedura quest'ultima che si farà più macchinosa nei tempi successivi, ed anche ai nostri giorni, attraverso i meccanismi assicurativi obbligatori con indennizzi in caso di infortuni mortali toccati al bestiame all'alpeggio. Già alla fine del secolo scorso venivano stipulati specifici accordi fra contadini e pastore. Si articolano in dodici punti ad esempio le condizioni relative all'*"affrancatione"* del bestiame sulla

malga Campa, risultanti da un documento del 12 maggio 1894 che si presenta come un'autentica polizza assicurativa.

L'alpeggio vero e proprio è preceduto e seguito dall'attività pascoliva giornaliera, spesso affidata ai ragazzi ed agli adolescenti che dovevano provvedere alla custodia del bestiame di famiglia insieme ad altre mansioni. I pastorelli erano soliti rincasare con un carico di legna sulle spalle. La pastura si svolgeva nelle immediate adiacenze del centro abitato, ai margini delle aree coltivate o dei prati destinati allo sfalcio, nelle radure, all'interno anche dell'area boscata.

L'ascensione verso le malghe d'alta quota, collocate dai 1700 ai 1800 metri d'altezza, era preceduta da una sosta sui pascoli intermedi e questi stessi pascoli avrebbero costituito la riserva di erba fresca al ritorno con i primi freddi. La monticazione non durava più di due-tre mesi a seconda della disponibilità delle riserve idriche ed alimentari per il bestiame.

Con il venir meno, dopo gli anni Sessanta, dell'attività zootecnica e con i cambiamenti nei sistemi di allevamento che puntavano sulla selezione delle lattifere, sulla concentrazione dei soggetti in grandi stalle e sui coadiuvanti alimentari industriali, si ha il lento ma inesorabile abbandono dapprima dei siti periurbani e di mezza montagna, e successivamente dell'alta quota. Il rimboschimento naturale si fa invasivo di tutte le aree pascolive. In talune vengono programmate forme di rimboschimento con la posa di varie specie vegetali, soprattutto aghifoglie.

Cadono conseguentemente tutti i vincoli rimasti in auge ben oltre gli Statuti di Regola. Nessuna delle malghe di Campodenno e frazioni è oggi utilizzata, le *casare* sono state trasformate in rifugi a disposizione dei residenti, i pascoli sono coperti da vegetazione e presentano uno stato di degrado. È difficile negli attuali frangenti pensare ad un ripristino di queste vaste porzioni di territorio nei termini dell'antica economia alpestre.

Salvo che per l'orso, tutte le altre specie animali selvatiche, dal capriolo al camoscio, al cervo, dagli urogalli alla volpe, registrano un incremento impensato. Si tratta del subingresso della fauna agli animali domestici, bovini ed ovini in particolare, pressoché scomparsi dall'economia pascoliva. È uno degli aspetti più appariscenti dell'evoluzione dell'agricoltura nei Comuni di Campodenno e Denno con rispettive frazioni. La frutticoltura ha espulso in maniera radicale ogni altra attività imponendosi come monocoltura.

Sono ancora gli Statuti di Regola a fornire indicazioni illuminanti circa l'attività pascoliva che si svolgeva nel rispetto di "un ordine inveterato". Ogni *villa* aveva la sua malga: la Campa, la Loverdina, il Tennoncello, il Corno, l'Arza. L'alpeggio seguiva un antichissimo rituale, forse fra i più remoti delle popolazioni trentine, essenziale per la sua sopravvivenza. E poiché questo comparto costituiva un segmento importantissimo dell'organizzazione della comunità, numerose furono le vertenze giudiziarie, nei secoli trascorsi, per i diritti di pascolo e l'utilizzo del bosco. La valenza economica del bosco non si restringe solo all'ambito pascolivo o di riserva di legname e legnatico, ma abbraccia anche gli aspetti riguardanti materie prime come la pece e la resina, particolarmente richieste dai mercanti per la vasta gamma di applicazione, i frutti spontanei, le erbe commestibili in grado di integrare il ciclo alimentare sempre combattuto da povertà, carestie e problemi di conservazione.

Le prime notizie riguardanti il Comune di Campodenno del 1341 riguardano un contenzioso con Lover e Segonzone per le montagne di Lumon, Cadin e altre località. Ed altrettanto frequenti sono le testimonianze di ricostruzione delle malghe. Ciò conferma l'altissima considerazione per la loro presenza nell'economia rurale. Accanto ad interessi privati si evidenziano pretese o aspettative collettive, superate da accordi fra regolani e convalidate dalle deliberazioni dei "*sindicati honoranda*", gli appositi organismi chiamati a ratificare le intese, oppure da sentenze di magistrati. Sono gli eventi calamitosi che fanno crescere nelle coscienze dei cittadini comuni orientamenti per una tutela della risorsa "acqua", che si traducono in norme collegialmente assunte, per prevenire le possibili forme di inquinamento e di degrado ambientale. Si tratta comunque di solito di acqua corrente in superficie, soggetta alle variazioni meteorologiche. In tutte le Regole si fanno espliciti riferimenti a dispositivi per la migliore fruibilità dell'acqua. La Carta di Regola di Denno del 1632, che ottenne diverse conferme vescovili nel 1651, 1664 e 1670, stabiliva: "*Item si commette che*

niuna persona ardisca lavar nelle brenzi della detta villa di Denno corami, caneви, canevelle ne altre simil cose sporche ch'inducono lettore nell'acqua a modo che l'animali restano di bere dell'acqua di detti brenzi, sotto pena di 3 danari per cadauno a volta".

Brenzi sono detti i canali di scorrimento dell'acqua oppure le vasche in legno o in pietra o in calcina e ghiaia, di grandezza diversa. Tali manufatti servivano per la raccolta dell'acqua piovana e di quella di fonte, proveniente dalle sorgenti attraverso canalette in legno scavate. Potevano essere riforniti anche con acqua trasportata su carri, in botti o tini, attinta direttamente alle sorgenti oppure nelle rogge, specie nei periodi di siccità. Ebbene, si vieta in termini perentori l'immersione o il lavaggio in questi contenitori, dove si abbeverava anche il bestiame, di tessuti, matasse di lana e di canapa, di pelli di animali appena scuoiati, prima e durante la concia, e di altri oggetti sporchi. Il divieto si ritrova nelle Carte di Regola d'epoca precedente ed in quelle successive delle "ville" adiacenti. In quella di Lover e Segonzone del 1588 è scritto: *"Item ordiniamo che niuno ardisca imbrattare le acque delli pozzi con lavarli dento paneselli ne altre sporcharie in pena de grossi trei per persona ogni volta che sarà visto contrafare, il che si debba credere a ogni persona degna di fede".*

Si procede con lo stesso rigore anche nella villa di Dercolo nell'"*Ordinamenta regularia hominum et vicinorum villae Erculi plebis Enni*" (Ordinamenti di Regola degli uomini e vicini della villa di Dercolo della Pieve di Denno) del 1725: *"Item h ordinano e commettono che niuna persona, di quale condizione esser si sia, ardisca lavar nella fontana del Plazol cosa veruna immonda e sporca che mal nettasse l'acqua in pena de lire tre per ogni volta che alcuno fosse ritrovato a contrafare, il che si debba credere a cadauna persona degna di fede, d'applicarsi per due terzi alla comunità et un terzo all'accusatore".* La disposizione vale per tutti e non vengono ammessi privilegi o esenzioni di sorta. Di fronte poi alla possibilità, che si intuisce come non infrequente, di contravventori, la Regola calca la mano favorendo, con un premio pecuniario, i denunciatori. Si tratta di un provvedimento impopolare, considerato tuttavia indispensabile per scoraggiare i furbi e vincere atteggiamenti di omertà. La durezza della disposizione conferma l'alta considerazione per il bene "acqua".

Non minore attenzione si attribuisce alla pioggia ed alle opportunità di sfruttare al massimo le acque bianche di superficie o di contenere danni alluvionali. Lo stesso Statuto precisa infatti le modalità di deviazione e dirottamento delle acque in caso di abbondanti precipitazioni, che devono prima fluire nei siti comuni e solo dopo negli appezzamenti privati. Via via sono citati i vari versanti delle campagne del paese, con toponimi tuttora in uso.

Lo Statuto di Termon, che confermava i precedenti regolamenti del 1671, del 1684 e del 1698, chiarisce un altro aspetto, evidenziando i danni che possono derivare da scelte interessate con ripercussioni sulle proprietà altrui:

"Più statuimo et ordiniamo che niuna persona ardisca drizare, che vaI a dire dirrigere, ne mettere l'acque adosso al luogo del compagno ne per le strade, come spesse volte si vedono et accade, per portarli danno, o pure anche per diffendere li suoi luoghi e dannificare frattanto il compagno... e quel tale incorra nella pena d'una libra per ogni volta e rificare il danno che fosse caggionato".

Fin dai tempi antichissimi – lo conferma la Regola di Ton del 1562, con riscontri negli altri Statuti citati – vigeva l'onere del mantenimento a rotazione teristiche vigorose, ad uso della comunità.

L'animale godeva di diversi privilegi: *"Item ordiniamo che niuno ardisca pascolare con li suoi armenti nelle vie della campagna sina a tanto che il torro non è andato in malga"; "Item ordiniamo che il torro si debba lasciar andare con la vogara dei bestiami due giorni in settimana".*

"Per taiar legna per far carbonare" era necessaria una specifica "licentia". Ogni contratto di vendita o di affitto doveva essere sottoscritto dal "signor regolan maggiore". *"Legnami et grasse non sideban condurre fuor di la pieve ad altri masi". "Arbori fructiferi nelle possessione de altri Ne sopra li comuni non si deban taiare".*

Era il regolano a disporre la data di inizio della vendemmia. Numerosi sono i dispositivi ordinamentali per questo settore produttivo contenuti negli Statuti lungo l'intero ciclo annuale.

A protezione delle aree coltivate sono assunte misure restrittive, con vincoli e divieti per le altre attività agricole come quella pascoliva di bovini, caprini, ovini, ma anche di suini: *"Item ordiniamo che niuno possa lasciar andare li suoi porchi al tempo che andarano fuora senza anelli, aciò non guastino li prati"*; *"Più statuiamo ed ordiniamo che ogni persona, al tempo quando è buona l'uva e che abbi in casa canni, che sii tenuti tenerli ligati acciò non diino danni"*. Nasce da qui la battuta ricorrente *"Can da l'uva"*, spesso usata nell'intercalare fra un richiamo ed un ammonimento. Stretto è il controllo sociale sull'ingresso di estranei in paese: *"Item ordiniamno che niuno debbia dar recapito ne alozare persone sospette et de cattiva fama"*. È forte la vigilanza su ogni loro movimento.

Ricorrenti e meticolose sono le direttive per la prevenzione degli incendi. Ogni quindici giorni i regolani sono obbligati a passare di casa in casa *"ad osservare e provvedere a cadaun pericolo d'incendio"* per avvertire i padroni di casa *"che non pemettino far luogo in luoghi pericolosi"*. Chi non si attiene alle direttive impartite deve essere punito *"senza remissione"*. I renitenti sono convocati *"a suono di campana"* per essere indotti a *"provvedere a tall 'inconvenienza"*.

Fra le disposizioni di ordine pubblico notiamo la proibizione *"a portar in regola armi di qualunque sorte dafuocco, punta o taglio"*; *"Più ordiniamo, statuimo e commandiamo che niuna persona habbi ardire d'andare a regola con armi di veruna sorte, che pure ne meno con bastoni"*. Si tratta di disposizioni generali che si integrano o vengono modificate in base alle esigenze concrete della comunità, con l'obiettivo di introdurre dei correttivi là dove si manifestano deficienze, interessi privatistici o negligenze nei confronti del bene comune. C'è spesso la componente impositiva, ma è presente anche quella educativa e formativa, con frequenti richiami ad atteggiamenti di rispetto nei confronti degli altri *"vicini"*: *"Più ordiniamo e statuimo che quando si fanno le regole, che niuna persona ardisca bestemmiare il nome d'Iddio o della Beatissima Vergine Maddre o delli suoi santi, ne meno di fare mentire alcuno ne dirli parole ingiuriose"*.

I regolani, massima autorità della comunità, ed i saltari, ovvero le guardie incaricate di far eseguire gli ordini ed elevare eventuali contravvenzioni, erano tenuti a giurare *"di ben e fedelmente governare, custodire e regolare quel tanto sarà conveniente e necessario alla detta comunità"*.

La comunità aggiornava annualmente gli strumenti di governo e di controllo in pubblica assemblea e dietro giuramento. In caso di effettiva necessità uno o più *"vicini"* potevano chiedere la convocazione della Regola: *"Item ordinano e commettono che niuno ardisca disviar o discomodar la regola in andar a stimar cose di poca importanza"*. Una disposizione assai saggia che contrasta con i fiumi di parole dell'oggi e che ci consente di osservare come il futuro debba avere un cuore antico.